

Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 -

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
(TESTO REDAZIONALE: "Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al presente decreto, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio/sanitari e di protezione civile, a decorrere dal 1 gennaio 1999. - vedi comma 17, art. 72, della legge 448/98 -")

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 - supplemento ordinario

Articolo 21

Esenzioni in materia di tributi locali.

Articolo 21 - Esenzioni in materia di tributi locali.

In vigore dal 2 gennaio 1998 - con effetto dal 1 gennaio 1998

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

[Torna al sommario](#)
